Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 aprile 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1279**.

Istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità di Stato;

Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 e sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso la Direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno una commissione unica consultiva con il compito di esprimere parere dal lato tecnico su tutte le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia cui il Ministero dell'interno è per legge o regolamento tenuto a provvedere con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato nonchè sulle alienazioni dei materiali relativi.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente è presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale ed è composta da:

1) i direttori delle divisioni gestioni contratti e forniture, servizi tecnici e telecomunicazioni e motorizzazione della Direzione generale della pubblica sicurezza;

2) un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a questore;

3) un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

4) il direttore dell'ispettorato di ragioneria della Direzione generale della pubblica sicurezza;

5) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale di finanza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Essa è integrata da almeno due esperti scelti dal presidente della commissione fra i funzionari iscritti nello elenco previsto dal quinto comma, in relazione alle materie segnate all'ordine del giorno di ciascuna riunione.

Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno addetto alla direzione generale esercita le funzioni di segretario della commissione.

Il presidente, i componenti ed il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto ministeriale si provvede alla formazione di un elenco di esperti, nel quale sono iscritti, su designazione dei rispettivi Ministeri, dipendenti in attività di servizio di Amministrazioni statali diverse da quelle indicate nel primo comma, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, che risultino particolarmente competenti nel settore tecnico-contabile o che abbiano acquisito una specifica attitudine nelle materie oggetto dell'attività consultiva della commissione.

Art. 3.

Il capo della polizia ha facoltà di sentire la commissione, prevista dall'art. 1, sugli aspetti tecnici delle proposte annuali di spesa relative alle materie di cui al predetto articolo, prima che vengano sottoposte al consiglio di amministrazione a norma dell'art. 146, sesto comma, del testo unico 3 gennaio 1957, n. 3.

La commissione esprime, altresì, il proprio parere tecnico sul programma dettagliato predisposto dalla Direzione generale della pubblica sicurezza per l'impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei capitoli di bilancio per l'acquisto di beni e servizi, nonchè sull'attuazione del programma predetto.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'interno sono istituiti i magazzini e gli autocentri occorrenti per la custodia, la conservazione e la riparazione dei materiali e dei mezzi acquistati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con la stessa procedura sono istituiti i centri di recupero per la raccolta, utilizzazione ed alienazione — secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti — dei materiali e mezzi stessi che siano dichiarati non più idonei all'uso.

Tanto i magazzini che gli autocentri ed i centri di recupero sono sottoposti al controllo del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dello art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, nonchè al riscontro della Corte dei conti a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Art. 5.

A ciascun magazzino, autocentro e centro recuperi è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

I consegnatari dei magazzini aventi il compito di custodire i materiali sono tenuti a rendere conto giudiziale della loro gestione secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 6.

Per ogni magazzino, autocentro e centro recuperi è istituita, con decreto ministeriale, una commissione di collaudo delle forniture dei materiali e dei mezzi, composta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o da un funzionario o ufficiale di pubblica sicurezza che la presiede, da un esperto da scegliere fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, da un funzionario del provveditorato generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro, e dal consegnatario del magazzino, il quale funzionerà inoltre da segretario.

Per determinate forniture può essere provveduto al relativo collaudo mediante commissione speciale da nominarsi con decreto ministeriale.

Contro i provvedimenti delle commissioni di collaudo è ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che provvede sentita la commissione di cui all'art. 1.

Art. 7.

Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, n. 442, ed ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 149. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1280.**

Norme relative alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1018/68 emanato il 19 luglio 1968 concernente la costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada fra Stati membri;

Visto il regolamento n. 1224/68 emanato dalla commissione delle Comunità europee in data 9 agosto 1968 che stabilisce i modelli di autorizzazione comunitaria e i formulari per ottenere informazioni statistiche circa l'utilizzazione delle autorizzazioni comunitarie di cui al citato regolamento n. 1018/68 del 19 luglio 1968;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del regolamento n. 1018 del 19 luglio 1968 del consiglio delle Comunità europee relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee del 23 luglio 1968, le imprese munite di autorizzazione al trasporto per conto di terzi sul territorio nazionale possono essere autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ad effettuare trasporti stradali di merci tra gli Stati membri della Comunità nei limiti del contingente annuale, alle condizioni e secondo le norme previste dallo stesso regolamento.

Art. 2.

Le autorizzazioni sono rilasciate alle imprese che ne abbiano fatto domanda, secondo l'ordine di una graduatoria formata annualmente sulla base di criteri di valutazione dei requisiti e delle attitudini delle singole imprese all'esercizio del trasporto internazionale, determinati preventivamente con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, il quale stabilisce anche il termine per la presentazione delle domande.

In ogni caso non possono essere incluse nella graduatoria le imprese che non abbiano svolto da almeno un anno attività di trasporto verso uno o più Paesi membri della Comunità economica europea.

Art. 3.

Il trasportatore nazionale deve far pervenire i singoli fogli, in originale e copia, del resoconto mensile dei trasporti al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione, nel termine massimo di quindici giorni dalla fine del mese cui i dati si riferiscono, a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1018 del 19 luglio 1968 e dell'art. 4, punto 4) del regolamento n. 1224 in data 9 agosto 1968.

Art. 4.

Sono soggetti ai provvedimenti di cui al successivo art. 5 i trasportatori nazionali i quali:

a) non compilano convenientemente ed in ogni sua parte o non tengono regolarmente l'apposito resoconto dei trasporti internazionali o non provvedono, ad ogni passaggio di frontiera, a far apporre il timbro dello ufficio doganale di entrata, secondo quanto stabilito dagli articoli 3, punto 3), 4 e 5 del regolamento n. 1224 del 9 agosto 1968;

b) non provvedono ad inviare tempestivamente al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile i resoconti mensili dei trasporti, ai sensi del precedente art. 3;

c) non recano a bordo del veicolo che effettua il trasporto l'autorizzazione comunitaria, accompagnata dal libretto per i resoconti dei trasporti internazionali, a norma dell'art. 2, punto 3), secondo comma, del regolamento n. 1018/68 e dell'art. 3 punto 2) del regolamento n. 1224/68;

d) trasferiscono a terzi l'autorizzazione comunitaria o il libretto dei resoconti oppure ne cedono l'uso, in violazione di quanto disposto dall'art. 2, punto 3), primo comma del regolamento n. 1018/68 e dell'art. 3, punto 1), del regolamento n. 1224/68;

e) utilizzano un'autorizzazione comunitaria scaduta di validità;

f) utilizzano un'autorizzazione comunitaria della quale sia stato disposto il ritiro da parte dell'autorità che l'ha rilasciata, ai sensi dell'art. 2, punto 4) del regolamento n. 1018/68 oppure per la quale sia stato disposto il provvedimento di sospensione o di ritiro a norma dell'art. 5 del presente decreto;

g) utilizzano l'autorizzazione comunitaria per effettuare trasporti fra uno Stato membro e un Paese terzo o all'interno di uno Stato membro diverso da quello che l'ha rilasciata, in violazione di quanto disposto dall'art. 2, punto 1) del regolamento n. 1018/68;

h) non restituiscono l'autorizzazione entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza o immediatamente dopo l'avvenuta comunicazione del disposto ritiro;

i) in caso di smarrimento, di furto o distruzione dell'autorizzazione comunitaria, non presentano subito denunzia all'autorità di polizia, la quale ne rilascia ricevuta, e non trasmettono questa al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro cinque giorni dalla avvenuta perdita.

Le infrazioni di cui al presente articolo sono perseguibili anche se commesse nel territorio di un altro Stato membro e da questo accertate e segnalate ai sensi dell'art. 6, punto 4) del regolamento n. 1018/68.

Art. 5.

Nei casi delle infrazioni previste ai punti *a*) e *b*) del precedente art. 4, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede a diffidare il trasportatore nazionale, avvertendolo che, qualora commetta nuovamente la stessa infrazione, si procederà alla sospensione della autorizzazione comunitaria.

La sospensione ha la durata di due settimane se l'infrazione è ripetuta nel periodo di un mese; ha la durata di un mese se l'infrazione è nuovamente ripetuta entro un semestre ed ha la durata di tre mesi nel caso in cui l'infrazione venga ulteriormente ripetuta entro lo stesso anno solare.

Qualora il vettore nazionale commetta una delle infrazioni indicate ai punti da *c*) a *i*) del precedente art. 4, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile sospende l'autorizzazione comunitaria per un periodo di tre mesi e, se la stessa infrazione viene ripetuta nel corso dell'anno solare, dispone il ritiro della autorizzazione.

Dei periodi di sospensione disposti a norma del presente articolo, si tiene conto ai fini dell'eventuale provvedimento di ritiro dell'autorizzazione comunitaria per insufficiente utilizzazione ai sensi dell'art. 2, punto 4) del regolamento n. 1018/1968.

Art. 6.

Qualora per il numero o l'entità delle infrazioni, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ritenga che sia venuto meno nell'impresa nazionale il requisito della idoneità morale, oltre ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 5, dispone altresì la revoca dell'autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi rilasciata alla stessa impresa per l'esercizio del trasporto nell'ambito nazionale, senza pregiudizio per l'eventuale azione penale se i fatti rivestono gli estremi del reato.

Art. 7.

Le infrazioni previste dal precedente art. 4, ai punti *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), per quest'ultimo limitatamente all'obbligo della denuncia, devono essere accertate dagli organi di controllo, di cui al successivo art. 8, anche se sono commesse da trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata da altri Stati membri, ai fini dell'art. 6, punto 4) del regolamento n. 1018/68.

Art. 8.

La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni al presente decreto, sia nei confronti dei vettori nazionali sia di quelli appartenenti agli altri Stati membri, muniti di autorizzazione comunitaria, spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonchè ai funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti di apposito documento di riconoscimento.

Una copia del verbale di accertamento deve essere in ogni caso trasmessa, nel termine di cinque giorni, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al fine di controllare l'esatta osservanza delle norme contenute nel presente decreto e nei regolamenti C.E.E. n. 1018/68 del 19 luglio 1968 e n. 1224/68 del 9 agosto 1968, i predetti funzionari ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, esigere chiarimenti e notizie.

Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000.

Art. 9.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, conseguenti all'applicazione dell'art. 75 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, saranno fronteggiate, unitamente alle altre che trovano riferimento nel predetto articolo, con il fondo di lire 400 milioni autorizzato dall'art. 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 740.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — MORO — GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n 234, *foglio n.* 148. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1970.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, con il quale venne istituito l'ente autonomo « Mostra-Mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze;

Visto lo statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1966, con il quale il dott. Cesare Matteini è stato confermato nella carica di presidente dell'ente autonomo anzidetto, per la durata di un triennio;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Cesare Matteini è confermato nella carica di presidente dell'ente autonomo « Mostra-Mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(3345)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Nomina dei componenti della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1965, pubblicato il 6 luglio 1965 nel n. 165 della *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per il quadriennio 1965-1969;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti della predetta commissione per il quadriennio in corso;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e dalle organizzazioni interessate;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1967, relativo alla nomina del presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Decreta:

La commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è presieduta dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composta, per il quadriennio 1969-1973, dai signori:

1) Cantile dott. cav. gr. cr. Fernando, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) Mazza avv. Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) Sammarco dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

4) Albanese dott. Gaetano, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

5) Bianchi comm. Enrico, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

6) Cortesi Ernesto, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

7) Natalini comm. Piero, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

8) Sorace avv. Rocco, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

9) Svidercoschi cav. gr. cr. Alberto, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

10) Bottini dott. Alberto, per i venditori ambulanti;

11) Capritti avv. Stelvio, per i venditori ambulanti;

12) Luciani Lamberto, per i venditori ambulanti;

13) Rissone Augusto, per gli agenti e rappresentanti di commercio;

14) Bottelli rag. Mario, presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

15) Ranalli dott. Virgilio, in rappresentanza dello Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1970
Registro n. 4 *Industria e commercio, foglio n.* 36

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1967, e il successivo decreto di variazione in data 8 settembre 1967, con i quali è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente per il triennio 1967-1969;

Viste le modifiche allo statuto dell'ente, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1968, con il quale e stato provveduto alla integrazione del consiglio di amministrazione, in relazione alle modifiche statutarie di cui sopra;

Ritenuta la necessità di provvedere all'ulteriore rinnovo delle cariche predette;

Decreta:

Art. 1.

I signori:

1) Biondo dott. Tito;
2) Ciancarelli prof. Sante;
3) Porcellini dott. Arrigo;
4) Salvatore dott. Paolo;
5) Cenini sen. rag. Pietro, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;
6) Fiaschi Aldo, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente predetto.

Art. 2.

Le nomine di cui sopra hanno la durata del triennio 1970-72.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1970
Registro n. 5 *Partecipazioni statali, foglio n.* 338

(3343)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1970.
Aggregazione dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano, alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'Ente nazionale risi con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione delle norme sugli assegni familiari, onde assicurare al personale operaio assunto per esigenze stagionali il trattamento di famiglia previsto da dette norme;

Considerato che l'attività dell'Ente nazionale risi presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie industriali in quanto diretta a finalità di organizzazione e tutela della produzione e collocamento del riso;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del personale operaio assunto dall'Ente nazionale risi per esigenze stagionali la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie industriali;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti del personale operaio assunto per esigenze stagionali dall'Ente nazionale risi, con sede in Milano, la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie della industria e con decorrenza dal 1° ottobre 1967.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(3344)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Autorizzazione alla Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Perugia, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo responsabilità civile autoveicoli e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Perugia, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo responsabilità civile autoveicoli;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Perugia, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo responsabilità civile autoveicoli e relativa riassicurazione.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(3164)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Autorizzazione alla società Nordstern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo cristalli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Nordstern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cristalli;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Nordstern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo cristalli.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(3163)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Autorizzazione alla società per azioni Unione euro-americana di assicurazioni, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Unione euro-americana di assicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: automobili (per la sola garanzia danni propri veicoli), film, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile terzi, spese legali e peritali (circolazione stradale), trasporti (terrestri), diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Unione euro-americana di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: automobili (per tutte le garanzie), incendio, responsabilità civile autoveicoli.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(3165)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Autorizzazione alla Compagnia centrale di assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo film.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia centrale di assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo film;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia centrale di assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo film.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(3167)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Autorizzazione alla società La Sicurtà 1879 - S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società La Sicurtà 1879 - S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: cristalli, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società La Sicurtà 1879 - S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: aeronautica, automobili, bestiame, grandine, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, rischi di impiego.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(3166)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Rezzato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 ottobre 1965, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina e zona adiacente soprastante l'abitato del comune di Rezzato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Rezzato;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, di cui, quelle presentate dal comune di Rezzato, dal sig. Giampiero Allegrini e dalla sig.ra Augusta Speciale Pagani sono accolte e le rimanenti si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la collina sovrastante l'abitato di Rezzato è ricca di una folta vegetazione boschiva che la caratterizza nella cerchia delle colline che si protendono verso la pianura padana; inoltre, al quadro naturale di cui sopra fanno da complemento quattro complessi di notevole importanza architettonica e storica che si adagiano sulle pendici e precisamente: la villa settecentesca Avogadro-Fenaroli con tutto il suo parco ricco di cancellate monumentali, di viali e con la famosa fuga prospettica che si innalza sulla collina fino al tempietto di Bacco; il convento pure settecentesco

dei Frati minori francescani con la sua monumentale cisterna in pietra; il neoclassico camposanto comunale opera dell'arch. Rodolfo Vantini e lo scenografico Santuario della Madonna di Valverde costituito da due chiese, una del XVI e l'altra del XVIII secolo, con resti di una terza chiesa rotonda dell'alto medioevo, arricchita da un portale barocco e da fontane della stessa epoca all'inizio del viale del laghetto dell'apparizione. Tutto il complesso forma un quadro naturale di particolare interesse famoso in tutta la provincia e visibile dalle strade che percorrono la pianura sottostante;

Decreta:

La collina e zona adiacente sovrastante l'abitato del comune di Rezzato ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

sud: la Padana superiore dall'inizio del parco Avogadro-Fenaroli sino al quadrivio del semaforo in località Ponte;

est: la strada comunale che parte da detto quadrivio denominata « via Broli » poi la strada vicinale della Rasa sino alla località « Casella »;

nord: il sentiero che conduce alla cascina La Casella alla località Laghetto, poi la strada comunale del Santuario sulla quale sorge un folto viale di ippocastani, poi il tratto di via del Palazzo che va verso sera fino all'incontro della stradetta campestre che si collega alla statale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Rezzato provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1965, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 9,30 nella sede dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

4) REZZATO - Vincolo della collina e zona adiacente.

(*Omissis*).

La commissione delibera con riserva del sindaco che saranno ripetute in sede di pubblicazione all'albo della deliberazione di vincolo, di sottoporre al vincolo, di cui all'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la collina sovrastante l'abitato di Rezzato con le sue adiacenze delimitata nel modo che segue:

a sud: la Padana superiore dall'inizio del parco Avogadro-Fenaroli sino al quadrivio del semaforo in località Ponte;

a est: la strada comunale che parte da detto quadrivio denominata « via Romilia » poi la strada vicinale della Rasa sino alla località « Casella »;

a nord: il sentiero che conduce alla cascina La Casella alla località Laghetto, poi la strada comunale del Santuario sulla quale sorge un folto viale di ippocastani, poi il tratto di via del Palazzo che va verso sera fino all'incontro della stradetta campestre che si collega alla statale.

(*Omissis*).

(3442)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle fascie laterali della super-strada dei due Mari, in comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 novembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata le fascie laterali della super-strada dei due Mari nel tratto Olmo-Foce di Scopetone nel comune di Arezzo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Arezzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende vaste zone boschive ancora intatte e numerose ville secolari che ben si inseriscono nel paesaggio. Inoltre i colli di S. Maria e di San Cornelio e, soprattutto, quello di Foce di Scopetone, ricoperti di vegetazione ad alto fusto, conferiscono alla località un particolare aspetto di silvana bellezza;

Decreta:

Le fascie laterali della super-strada dei due Mari nel tratto Olmo-Foce di Scopetone nel comune di Arezzo per la larghezza di m. 200 dall'asse stradale hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti di Arezzo curerà che il comune di Arezzo provveda all'affisione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Il giorno 27 novembre 1968, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel « Palazzo delle Statue » al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

1) AREZZO: Proposta di tutela delle visuali particolarmente panoramiche che si godono dalla superstrada dei due Mari, nel tratto già realizzato: « Olmo-Foce di Scopetone (congiungimento alla strada statale n. 73).

(*Omissis*).

Il soprintendente dopo ampia discussione fra i convenuti mette ai voti la proposta di tutela delle fascie laterali la superstrada dei « due Mari », per la larghezza di m. 200 dall'attuale asse stradale che, successivamente, ad opera completata con il raddoppio previsto, dovrà essere considerata dal reale asse stradale, per l'intero percorso del tratto già realizzato nel territorio del comune di Arezzo: raccordo dell'Olmo-Foce di Scopetone.

La proposta viene accolta all'unanimità.

(*Omissis*).

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(3041)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1970.

Modificazione del saggio di interesse sui libretti di risparmio postale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 136 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Decreta:

A partire dal 1° maggio 1970, l'interesse da corrispondere, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle somme depositate presso le casse di risparmio postali, su libretti nominativi o al portatore, è elevato come appresso:

a) dal 2,52 % al 3,60 % netto, in ragione d'anno, sui depositi effettuati o che si effettueranno nel territorio della Repubblica;

b) dal 3,36 % al 4,44 % netto, in ragione d'anno, sui depositi pervenuti o che perverranno dall'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1970
Registro n. 11 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 315

(3760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3712)

Vacanza della cattedra di storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3713)

Vacanza della seconda cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3714)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fusione della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società tramvie elettriche intercomunali di Bergamo - S.T.E.I., con sede in Bergamo, nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società autoferrovie di Bergamo - S.A.B., con sede in Bergamo.

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società tramvie elettriche intercomunali di Bergamo - S.T.E.I., con sede in Bergamo, è fusa nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società autoferrovie di Bergamo - S.A.B., con sede in Bergamo.

(3091)

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società P. A. Moalli, con sede in Domodossola.

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società P. A. Moalli, con sede in Domodossola (Novara).

(3088)

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Giordano Enrico, con sede in Castellammare di Stabia.

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Giordano Enrico, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

(3089)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « S. Lucia di Tolentino »

Con decreto n. 1083 del 25 marzo 1970 il comune di Tolentino, provincia di Macerata, è autorizzato ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Lucia di Tolentino », della quale il predetto comune è autorizzato alla vendita in bottiglie, per uso di bevanda, con decreto del Ministro per l'interno n. 207 dell'11 giugno 1938.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti da 1 litro e ½ litro, chiusi con tappi a corona, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,2 × cm. 10,8 per i recipienti da 1 litro e di cm. 13,8 × cm. 9,5 per quelli da ½ litro suddivise in tre riquadri e con una cornice in bleu e bianca.

Nel riquadro sinistro saranno riportati, in caratteri bleu, i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 12 agosto 1968 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale d'igiene e profilassi di Como. Nel riquadro centrale, resterà invariato il disegno che figura nella metà superiore del medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il citato decreto del Ministro per l'interno n. 207 dell'11 giugno 1938, e dall'alto in basso si leggerà: « Acqua Minerale » in caratteri rossi, « di Tolentino » « Sorgente S. Lucia » « Macerata - Italia », in caratteri bleu, figureranno, nella metà inferiore gli estremi dei decreti di autorizzazione, in caratteri rossi, e la località dello stabilimento di imbottigliamento, in caratteri bleu.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri bleu, sarà riportato il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 10 giugno 1969 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, la dicitura del prof. Nicola Pende che figura sul medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il predetto decreto del Ministro per l'interno n. 207, la dicitura « tappi e bottiglie sterilizzati » ed infine sarà indicato il contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

(3079)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rabbi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Rabbi (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3580)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Lago (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.526.817 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3581)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.957.897 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3582)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Parenti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.917.229 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3583)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Mulazzo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.808.525 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3584)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.254.165 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3585)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.410.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3586)

Autorizzazione al comune di Monte Monaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Monte Monaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.007.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3587)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.175.250 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3588)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Servigliano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.586.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3589)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumee un mutuo di L. 16.881.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3590)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.961.855 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3591)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.049.245 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3592)

Autorizzazione al comune di Costignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Costignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.157.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3593)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Folignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.144.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3594)

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Maltignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.982.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3595)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.208.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3596)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.183.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3597)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.539.933 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3598)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.942.553 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3599)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.133.305 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3600)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.470.594 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3603)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.763.434 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3602)

Autorizzazione al comune di S. Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.949.793 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3601)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.741.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3604)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Oppido Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.019.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3631)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Picerno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.746.510 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3632)

Autorizzazione al comune di S. Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di S. Arcangelo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.054.287 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3633)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Tolve (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.387.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3634)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Trecchina (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.052.727 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3635)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Trivigno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.184.416 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3636)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Vietri di Potenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.173.291 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3637)

Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Viggiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.020.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3638)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.402.045 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3639)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.995.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3640)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.602.773 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3641)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.568.150 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3642)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.798.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3643)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.135.220 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3644)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.855.425 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3645)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.442.070 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3646)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.095.880 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3647)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Costacciaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.712.225 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3648)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.200.055 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3649)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.478.343 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3650)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.413.610 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3651)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.988.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3652)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 22 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,10	629 —	629 —	628,95	629 —	629 —	628,95	628,95	629 —	629 —
Dollaro canadese	586,50	586,35	586,25	586,40	586,20	586,48	586,37	586,40	586,45	586,40
Franco svizzero	146,26	146,31	146,30	146,30	146,25	146,30	146,27	146,30	146,31	146,28
Corona danese	83,85	83,80	83,82	83,79	83,80	83,80	83,79	83,79	83,81	83,80
Corona norvegese	88,11	88,07	88,11	88,085	88,10	88,05	88,075	88,085	88,09	88,08
Corona svedese	121,01	120,90	120,91	120,925	120,90	120,85	120,91	120,925	120,90	120,90
Fiorino olandese	173,21	173,25	173,28	173,21	173,10	173,20	173,225	173,21	173,21	173,20
Franco belga	12,67	12,67	12,6755	12,66710	12,67	12,66	12,6715	12,66710	12,66	12,67
Franco francese	113,86	113,87	113,86	113,865	113,85	113,82	113,86	113,865	113,83	113,85
Lira sterlina	1513,85	1514,30	1514,05	1514,15	1513,75	1513,66	1514,15	1514,15	1513,60	1514,25
Marco germanico	173,08	173,19	173,20	173,175	173,10	173,05	173,17	173,175	173,09	173,20
Scellino austriaco	24,30	24,29	24,2925	24,2925	24,25	24,29	24,29	24,2925	24,29	24,29
Escudo portoghese	22,09	22,08	22,10	22,085	22,10	22,08	22,08	22,085	22,08	22,08
Peseta spagnola	9,02	9,01	9,02	9,02	9 —	9,01	9,016	9,02	9,01	9,01

Media dei titoli del 22 aprile 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,825
» 5 % (Ricostruzione)	92,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,90
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	84,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,275
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	586,385
Franco svizzero	146,285
Corona danese	83,79
Corona norvegese	88,08
Corona svedese	120,917
Fiorino olandese	173,217
Franco belga	12,671
Franco francese	113,862
Lira sterlina	1514,15
Marco germanico	173,172
Scellino austriaco	24,291
Escudo portoghese	22,082
Peseta spagnola	9,018

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di quello di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 aprile 1965, n. 449;

B) abbia compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue;

C) sia cittadino italiano;

D) sia di buona condotta;

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*) della legge n. 90 del 1961;

G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, terzo comma e 3, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente n. 2), lettera *e*), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6, primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale da L. 400 diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di lire mille (L. 1000) eseguito presso un archivio notarile distrettuale.

Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone, a margine, la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura la iscrizione in protocollo, trasmettendole quindi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4, comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, nonchè quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

3) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia o da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, assistante il loro stato di disoccupazione;

4) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dalla competente direzione provinciale del tesoro o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

6) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al numero 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

9) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione ge-

nerale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo di L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'amministrazione degli archivi notarili: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dall'ufficio terzo archivi notarili;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato.

Gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, potranno produrre, in luogo della documentazione sopra indicata, un certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e attestante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili, ufficio terzo archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato in carta legale dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in carta legale dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere questa ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale;

e) certificato, rilasciato in carta legale da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi per lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia in bollo del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano stati ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati in carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di po-

vertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere e) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'ufficio archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: nozioni di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di statistica, di contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

c) di una prova pratica obbligatoria di dattilografia, che consiste nella copiatura di un testo a stampa, scelto giorno per giorno dalla commissione ed ha la durata di dieci minuti.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'ammissione alle prove orale e pratica verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza;

2) carta d'identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore capo, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva della predetta amministrazione con qualifica non inferiore a conservatore superiore, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 13.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dello art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi col trattamento economico spettante agli aiutanti aggiunti della carriera esecutiva degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1970

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 282

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso da presentarsi all'archivio notarile)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio terzo archivi notarili - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente a . . . . . . (provincia di . . .) in via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale nella carriera esecutiva degli archivi notarili indetto il 13 marzo 1970.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità dichiara:

. . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (4);

di accettare in caso di nomina qualsiasi residenza;

di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione . . . .
Si allega la quietanza.

(data)

Firma del candidato

(La firma deve essere autenticata come prescritto all'art. 4 del bando).

---

(1) Ove, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il candidato abbia superato il 32° anno di età, dovrà indicarsi il titolo che conferisce il diritto alla elevazione del suddetto limite massimo di età;
(2) Ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(3) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate;
(4) Ovvero indicare quali servizi abbia prestato presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(3577)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'architettura.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;
Veduta la legge 29 giugno 1960, n. 650;
Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coefficiente 580) per l'architettura nel Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente art. 1 è riservato al personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, che riveste la qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di direttore di sezione, o da almeno cinque anni, la qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª), entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;
c) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio, nonchè la sede di servizio;
d) di non essere stati sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) curriculum documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari ed ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui all'art. 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, e ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione: « Concorso per ispettore centrale per l'architettura ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministro e composta di cinque membri, tre dei quali professori di università o di istituto di istruzione universitaria, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe.

Le funzioni di segretario della commissione stessa saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione suddetta sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, verterà *sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali*, con speciale riferimento all'architettura.

Detto colloquio deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento della loro attitudine a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione della commissione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 65 punti sui 100 a disposizione della commissione.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto della suddetta graduatoria.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore, si procederà alla nomina di un altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Il concorrente collocato utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrerà nella nomina al vincitore rinunciatario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa dovrà presentare o fare pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

b) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed *incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.*

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, per accertare la sua idoneità fisica all'impiego per il quale concorre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1970
Registro n. 21 *Pubblica istruzione, foglio n.* 340

(3363)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 26 luglio 1969), avranno luogo a Roma, nella sede dell'Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (EUR), nei giorni 25, 26, 27, 29 e 30 maggio 1970, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(3563)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in s.p. ed ai *sergenti maggiori in s.p.*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. amm. s.p.e. Barneschi Giustino, presidente;
Col. amm. s.p.e. Vicinanza Edoardo, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Gasco Giuseppe, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Betti Giorgio, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Di Murro Bruno, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Astuto Sebastiano, membro supplente;
Ten. col. amm. s.p.e. D'Albore Diego, membro supplente;
Direttore di sezione Peroni dott. Luigi, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 247

(3189)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciassette posti di allievo stenodattilografo in prova del genio civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a diciassette posti di allievo stenodattilografo in prova del genio civile, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1969, n. 50612, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 16 e 17 luglio 1970, con inizio alle ore 8.

(3195)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova.

Nel supplemento straordinario n. 1 al n. 1-2 (gennaio-febbraio 1970) del Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1970, registro n. 6, foglio n. 152, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva, riservato al personale in servizio almeno dal 30 giugno 1966, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1968, e sono dichiarati i vincitori del concorso medesimo.

(3564)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cava dei Tirreni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 12937 del 23 dicembre 1968, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cava dei Tirreni;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione dei concorrenti;.

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito in essa formata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Galdi Ciro . . . . punti 175,582
2. Sassi Gaetano . . . . » 156,431
3. D'Amato Luigi . . . . » 148,095
4. Plaitano Silvestro . . . . » 131,769

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e del comune interessato.

Salerno, addì 28 marzo 1970

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3579 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cava dei Tirreni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ciro Galdi, primo classificato nella graduatoria del concorso di cui in premessa, è nominato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Cava dei Tirreni, per il prescritto periodo di esperimento e dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Salerno e del comune di Cava dei Tirreni.

Salerno, addì 28 marzo 1970

Il medico provinciale: GALLO

(3315)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7208 in data 2 dicembre 1969, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si è resa vacante per mancata accettazione degli interessati, la condotta medica del comune di Seminara assegnata con decreto n. 1166 del 25 febbraio 1970;

Ritenuta la necessità di attribuire la condotta suddetta al candidato che segue nella graduatoria di merito, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore della condotta medica a fianco indicata:

Florio Giovanni - Seminara (1ª condotta)

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 26 marzo 1970

Il medico provinciale: LANIA

(3313)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3672 in data 22 dicembre 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1967;

Visti i successivi decreti n. 772 del 31 marzo 1969 e n. 2670 del 7 giugno 1968, con i quali sono state apportate alcune modifiche al suddetto bando;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova n. 629 del 20 marzo 1970, con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211, sopracitato;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Mantova e dell'ordine dei veterinari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posto di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1967, è così costituita:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Artioli prof. Delfo, docente di ruolo in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Parma;

Seren prof. dott. Ennio, docente in ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Daniele dott. Italo, direttore di sezione della prefettura di Mantova;

Bellani dott. Giuseppe, veterinario condotto del comune di Sabbioneta.

La dott.ssa Silvia Abbate, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è incaricata delle funzioni di segretario.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Mantova e all'albo pretorio della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 4 aprile 1970

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(3211)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1969, n. **428-428**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di assistente sociale in prova (segretario) della carriera di concetto del ruolo speciale degli assistenti sociali.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *marzo* 1970)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 31 ottobre 1969, n. 2798-420/17-I.Pers.;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di assistente sociale in prova (segretario) della carriera di concetto del ruolo speciale degli assistenti sociali consiste in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) legislazione, organizzazione e problemi della sicurezza sociale, con particolare riguardo all'assistenza familiare e minorile;

2) principi e tecniche del servizio sociale.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) le materie delle prove scritte;

b) elementi di sociologia e di diritto pubblico;

c) nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto familiare;

d) nozioni di pedagogia sociale e di servizio sociale di comunità;

e) problemi medico-psicologici dell'età evolutiva;

f) nozioni di psicologia applicata ai problemi dell'educazione, del lavoro e della vita sociale;

g) elementi di medicina sociale, con particolare riguardo all'igiene mentale;

h) ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e di Bolzano - problemi economico-sociali della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 3 novembre 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1970
Registro n. 3, *foglio n.* 129

(2719)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.